

**DELIBERA N. 41/21/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA  
SOCIETA' ITALIA NETWORK 2 GROUP S.R.L. (AUTORIZZATA ALLA  
FORNITURA DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO OPERANTE IN  
AMBITO NAZIONALE "249 SPORT" – LCN 249) PER LA VIOLAZIONE  
DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 20, COMMA 5,  
DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223 E NELL'ART. 8, COMMA 2,  
DELL'ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N.353/11/CONS**

**(PROC. N. 2779/FB)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 marzo 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*";

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*";

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante "*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul*

*documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;*

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n.696/20/CONS;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

Il Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni, con nota prot. n. 21258 del 10 settembre 2020, pervenuta all’Autorità in pari data (prot. n. 0369232), ha comunicato, tra l’altro, di avere richiesto in data 8 luglio 2020 alla società Italia Network 2 Group S.r.l., con sede legale in Roma, viale Caduti per la Resistenza n. 711, autorizzata alla fornitura del servizio media audiovisivo “*249 Sport*” operante in ambito nazionale sul canale LCN 249 (cfr. nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 80230390587 dell’1 luglio 2020 versata in atti), le registrazioni della programmazione mandata in onda sul citato canale LCN 249 in data 21 aprile 2020, per l’esecuzione di accertamenti amministrativi. Con nota prot. n. 16675 del 16 luglio 2020 la società Italia Network 2 Group S.r.l. – in riscontro alla citata richiesta avanzata dal Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni – ha comunicato di essere impossibilitata a consegnare le registrazioni della programmazione andata in onda il 21 aprile 2020 in quanto la macchina che effettua le registrazioni, collocata a Brescia (centro dell’epidemia da Covid 19), in quei giorni si era bloccata all’insaputa dei tecnici addetti, che a causa del *lockdown* operavano in remoto e solo al rientro hanno potuto riscontrare il fermo delle apparecchiature e porvi rimedio.

Con provvedimento CONT. 33/20/DCA/ N°PROC. 2779/FB del 29 ottobre 2020, la Direzione Contenuti Audiovisivi dell’Autorità ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla società Italia Network 2 Group S.r.l. la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e nell’art. 8, comma 2, dell’allegato a) alla delibera n. 353/11/CONS, per la mancata conservazione delle registrazioni dei programmi diffusi in data 21 aprile 2020 sul citato canale LCN 249.

## **2. Deduzioni della società**

La società Italia Network 2 Group S.r.l. – cui il citato atto di contestazione CONT.33/20/DCA/N°PROC.2779/FB del 29 ottobre 2020 è stato notificato in data 30

ottobre 2020 – non ha presentato memorie difensive né ha chiesto di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione.

### **3. Valutazioni dell’Autorità**

In ordine ai fatti oggetto di contestazione si considera quanto segue.

La circostanza per la quale l’assenza delle registrazioni dei programmi andati in onda nella giornata richiesta dal Servizio di Polizia Postale (21 aprile 2020) sarebbe stata causata dal blocco del sistema di registrazione, cui i tecnici addetti hanno potuto porre rimedio solo al rientro in sede, dopo un periodo di lavoro effettuato in remoto a causa del *lockdown*, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell’illecito che ne deriva, incombando comunque sull’esercente l’attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede l’onere della conservazione della registrazione integrale dei programmi diffusi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione.

Al riguardo si osserva che, considerata la natura obiettiva dell’illecito, la norma pone una presunzione di colpa a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a quest’ultimo l’onere di provare di aver agito senza colpa; la fattispecie dell’errore incolpevole/inevitabile sulla liceità della condotta posta in essere, quale causa di esclusione della responsabilità amministrativa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 della legge n. 689 del 1981, ricorre solo quando esso risulti, di fatto, inevitabile, ossia quando si riscontri il verificarsi di un accadimento estraneo al fornitore del servizio media audiovisivo atto a generare in questi la convinzione della liceità della condotta tenuta - caso fortuito e forza maggiore - (Cass. 8 maggio 2001, n. 6383, Cass. 9 settembre 2002, n. 13072, Cass. 4 luglio 2003, n. 10607, Cass. 15 giugno 2004, n. 11253, Cass. n. 13610/2007, Cass. 11 giugno 2007, n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 9 gennaio 2008, n. 228).

Nel caso di specie, la società Italia Network 2 Group S.r.l. si è limitata a dichiarare, senza produrre alcuna prova documentale a sostegno, che il mancato adempimento dell’obbligo di conservare la registrazione dei programmi mandati in onda sia dipeso da un blocco dell’apparecchiatura di registrazione, senza peraltro provare come, per cause indipendenti dalla sua volontà e, quindi, ad essa non imputabili, non sia stato altrimenti possibile evitare il verificarsi della violazione. Al riguardo si osserva che nel caso di specie non è ravvisabile la circostanza del “caso fortuito” atto ad escludere la punibilità dell’agente per la violazione verificatasi in quanto l’accadimento fortuito, per produrre l’effetto di escludere la punibilità dell’agente, deve risultare totalmente svincolato sia dalla condotta del soggetto agente, sia dalla sua colpa; ne consegue che in tutti i casi in cui l’agente abbia dato materialmente causa al fenomeno (solo, dunque, apparentemente fortuito), ovvero nei casi in cui l’accadimento, pure eccezionale, poteva in concreto essere previsto ed evitato se l’agente non fosse stato imprudentemente negligente o imperito, non è possibile parlare propriamente di fortuito in senso giuridico (cfr. Cassazione penale, Sez. IV, 22 marzo 1989, n. 4220).

Nel caso di specie, se la società avesse operato i dovuti controlli circa la funzionalità del sistema di videoregistrazione, il blocco dello stesso sarebbe stato prevenuto ovvero risolto in tempo utile, evitando così il verificarsi della violazione contestata. Pertanto, la responsabilità della perdita delle registrazioni della programmazione del 21 aprile 2020, conseguenza di un'anomalia evitabile con misure strutturali di prevenzione, non può essere attribuita al caso fortuito bensì al soggetto che non ha operato un costante controllo sul corretto funzionamento del sistema di videoregistrazione.

In conclusione, nella fattispecie in esame non risulta dimostrata in atti un'ipotesi di impossibilità oggettiva derivante da un accadimento estraneo alla condotta del fornitore del servizio di media audiovisivo, tale da costituire un impedimento per il fornitore stesso ad adempiere l'obbligo in esame e ad esimerlo dalla responsabilità per il mancato rispetto dello stesso; si rileva dimostrata, pertanto, da parte della società Italia Network 2 Group S.r.l., la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e nell'art. 8, comma 2, dell'allegato a) alla delibera n. 353/11/CONS, per la mancata conservazione delle registrazioni della programmazione diffusa in data 21 aprile 2020 dal servizio media audiovisivo operante in ambito nazionale sul canale LCN 249;

RITENUTO di confermare quanto rilevato nell'atto di contestazione n. CONT.33/20/DCA/N°PROC.2779/FB del 29 ottobre 2020 in merito alla violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e nell'art. 8, comma 2, dell'allegato a) alla delibera n. 353/11/CONS da parte del servizio di media audiovisivo "249 Sport" operante in ambito nazionale sul canale LCN 249, alla data del 21 aprile 2020;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) a euro 51.646,00 (cinquantunomilaseicentoquarantasei/00), ai sensi dell'articolo 51, comma 2, *lett. b)* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura del doppio del minimo edittale pari ad euro 10.330,00 (diecimilatrecentotrenta/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società Italia Network 2 Group S.r.l., deve ritenersi di lieve gravità, considerato che la mancata conservazione delle registrazioni della programmazione diffusa dal servizio di media audiovisivo "249 Sport" operante in ambito nazionale sul canale LCN 249, pur determinando l'impossibilità di procedere ai previsti controlli, risulta limitata alla giornata del 21 aprile 2020.

**B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

**C. Personalità dell'agente**

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari in ambito nazionale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente mentre ha dimostrato, di fatto, di non essere dotata di detta organizzazione.

**D. Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi al 2018, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a 133.880,00 euro e un utile di bilancio pari a 351,00 euro;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

**ORDINA**

alla società Italia Network 2 Group S.r.l., con sede legale in Roma, viale Caduti per la Resistenza n. 711, autorizzata alla fornitura del servizio media audiovisivo "249 Sport" operante in ambito nazionale sul canale LCN 249, di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.330,00 (diecimilatrecentotrenta/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e di cui all'art. 8, comma 2, dell'allegato a) alla delibera n. 353/11/CONS, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/05;

**INGIUNGE**

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 10.330,00 (diecimilatrecentotrenta/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le



*garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 41/21/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 41/21/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 4 marzo 2021

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giulietta Gamba